

COMUNE DI ZOPPOLA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 6 agosto 1998, n. 59

**Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio comunale 28 settembre 2005, n. 57 /
12 febbraio 2009, n. 4 / 19 novembre 2009, n. 61 / 21 febbraio 2020, n. 6.**

INDICE

CAPO PRIMO	pag. 1
DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	
Art. 2 - Obiettivi del Regolamento	
Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento	
Art. 4 - Espletamento del servizio di Polizia Rurale	
Art. 5 - Ordinanze del Sindaco	
CAPO SECONDO	pag. 1
DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA	
Art. 6 - Pascolo degli animali. Modalità	
Art. 7 - Pascolo in ore notturne	
Art. 8 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori	
Art. 9 - Attraversamento di abitato con animali	
Art. 10 - Divieto di ingresso nei fondi altrui	
Art. 11 - Esercizio di caccia e pesca	
Art. 12 - Sanzioni	
CAPO TERZO	pag. 2
IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE	
Art. 13 - Terreni liberi. Divieti	
Art. 14 - Irrigazione	
Art. 15 - Deflusso delle acque	
Art. 16 - Scarico nei fossi	
Art. 17 - Servitù di scarico	
Art. 18 - Spurgo di fossi e canali	
Art. 19 - Tombinatura di fossi e canali	
Art. 20 - Distanze dal confine per fossi, canali e pozzi	
Art. 21 - Abbeveratoi	
Art. 22 - Terreni per uso zootecnico	
Art. 23 - Spargimenti sul suolo	
Art. 24 - Trasporto di letame e liquame	
Art. 25 - Divieto di scarico	
Art. 25 bis - Pulizia delle aree private e terreni non edificati	
Art. 26 - Acque scorrenti in superficie	
Art. 27 - Pulizia dei canali	
Art. 28 - Depositi	
Art. 28 bis - Abbandono di rifiuti	
Art. 29 - Sanzioni	
CAPO QUARTO	pag. 6
CASE COLONICHE E LORO ANNESSI	
Art. 30 - Abrogato	
Art. 31 - Abrogato	
Art. 32 - Abrogato	

Art. 33 - Abrogato
Art. 34 - Scolo delle acque
Art. 35 - Stalle. Igiene della costruzione
Art. 36 - Letamai
Art. 37 - Concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione
Art. 38 - Porcili
Art. 39 - Pollai
Art. 40 - Abbeveratoi
Art. 41 - Vasche per lavaggio
Art. 41 bis - Depositi di foraggi e insilati
Art. 41 ter - Impianti zootecnici intensivi
Art. 42 - Sanzioni

CAPO QUINTO

pag. 8

DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 43 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici
Art. 44 - Manutenzione di strade interpoderali
Art. 45 - Aratura dei terreni
Art. 46 - Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade comunali
Art. 47 - Spigolature
Art. 48 - Sanzioni

CAPO SESTO

pag. 9

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art. 49 - Definizione di siepe
Art. 50 - Eliminazione delle siepi
Art. 51 - Taglio delle siepi
Art. 52 - Eliminazione di erbe infestanti
Art. 53 - Manutenzione delle siepi
Art. 54 - Impianto delle siepi
Art. 55 - Accensione di fuochi nelle campagne
Art. 56 - Sanzioni

CAPO SETTIMO

pag. 10

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 57 - Autorizzazione del Sindaco
Art. 58 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi senza autorizzazione
Art. 59 - Sanzioni

CAPO OTTAVO

pag. 10

MALATTIE DELLE PIANTE.

LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

Art. 60 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria
Art. 61 - Cartelli per esche avvelenate
Art. 62 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti, nonché all'impiego di fitofarmaci

Art. 63 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi
Art. 64 - Salvaguardia delle macchie boschive
Art. 65 - Limitazioni all'impiego di diserbanti, ecc.
Art. 66 - Sanzioni

CAPO NONO

pag. 12

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 67 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
Art. 68 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive
Art. 69 - Igiene della stalla
Art. 70 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici
Art. 71 - Cani a guardia di edifici rurali
Art. 72 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Art. 73 - Cani vaganti trovati senza museruola
Art. 74 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
Art. 75 - Trasporto di animali
Art. 76 - Maltrattamento di animali
Art. 77 - Sanzioni

CAPO DECIMO

pag. 14

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 78 - Colture agrarie. Limitazioni
Art. 79 - Sanzioni

CAPO UNDICESIMO

pag. 15

PENALITA'

Art. 80 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
Art. 81 - Oblazione in via breve
Art. 82 - Deduzioni difensive
Art. 83 - Determinazione e irrogazione delle sanzioni
Art. 84 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali
Art. 85 - Abrogato
Art. 86 - Inottemperanza all'ordinanza
Art. 87 - Sequestro e custodia di cose
Art. 88 - Sospensione delle licenze
Art. 89 - Entrata in vigore del Regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio comunale di Zoppola. Per quanto non contemplato nel Regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia e contenute in Regolamenti, gli usi e le consuetudini.

Art. 2 - Obiettivi del Regolamento

Il Regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

Le norme del Regolamento trovano applicazione in tutto il territorio comunale, a prescindere dalla qualificazione letterale e urbanistica delle sue zone.

Art. 4 - Espletamento del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da un suo Assessore delegato. Viene svolto dall'Ufficio di Polizia Locale, nonché dagli organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza esistenti nel territorio della Repubblica Italiana.

E' d'obbligo, all'atto dell'accertamento di infrazioni, esibire un documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

Art. 5 - Ordinanze del Sindaco

In applicazione al Regolamento il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze.

CAPO SECONDO DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 6 - Pascolo degli animali. Modalità

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente a impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico. Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni pubblici o di uso pubblico necessita il preventivo permesso del Comune. Per il pascolo su fondi privati occorre il preventivo assenso del proprietario.

Art. 7 - Pascolo in ore notturne

Il pascolo notturno (dalle ore 20 alle ore 6) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti.

Art. 8 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori

I pastori in transito hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco del Comune, almeno 15 giorni prima del loro arrivo, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. E' obbligatorio inoltre denunciare al Sindaco, entro 24 ore, qualsiasi variazione in merito.

L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione del transito delle greggi alle Associazioni dei coltivatori.

Art. 9 – Attraversamento di abitato con animali

Nel percorrere le strade comunali o vicinali i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno avere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni o molestie o, semplicemente, timori ai cittadini e danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio non superiore a 1/3 della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 10 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

E' vietato entrare nei fondi con colture in atto, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciame di api o animali domestici sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario, comportandosi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture.

Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta "*Coltura in atto. Vietato l'accesso*" (art.30 del T.U. 26/7/1939).

Art. 11 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 12 - Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute in questo capo, si applica una sanzione amministrativa da Euro 77 a Euro 465.

L'oblazione in via breve è di Euro 155.

CAPO TERZO IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 13 - Terreni liberi. Divieti

I terreni liberi non possono essere impiegati per lo scarico di immondizie e di materiale di rifiuto di origine umana e animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali, salvo specifiche autorizzazioni del Sindaco, subordinate ad apposito disciplinare contenente le indicazioni di carattere igienico da seguire nella utilizzazione della superficie stessa, la determinazione dell'entità degli scarichi e le penalità in caso di trasgressione.

Art. 14 - Irrigazione

L'irrigazione dei terreni sarà permessa solo a condizione che durante l'operazione l'acqua abbia un continuo ricambio.

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti.

Sono vietate le irrigazioni nei terreni contigui alle abitazioni quando da esse derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse.

I canali scorrenti in superficie e in fregio delle abitazioni esistenti o previste dal Piano regolatore dovranno essere sistemati in maniera da evitare il danneggiamento igienico e l'aumento di umidità delle abitazioni.

Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dall'Autorità Comunale e comunque da questa approvate sentito il competente Ufficio Sanitario.

Art. 15 - Deflusso delle acque

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale, acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

Quando l'Autorità Comunale accerti l'esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Art. 16 - Scarico nei fossi

E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali, vicinali e interpoderali acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione o autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati.

Art. 17 - Servitù di scarico

Lo scarico delle fognature private consentite, e in certi casi della fognatura pubblica, su fossi interpoderali, è disposto dall'Autorità Comunale.

A tutela dell'utilità e igiene pubblica, i succitati scarichi sono soggetti alla manutenzione necessaria a cura e spese del Comune, il quale ne dà preavviso ai proprietari dei fondi interessati, che devono dare libero accesso e non porre impedimenti all'esecuzione dei lavori. Eventuali danni alle colture saranno risarciti.

I proprietari dei fondi sono tenuti a garantire il libero deflusso delle acque, nonché il ripristino del fosso di scarico nella configurazione originaria.

Art. 18 - Spurgo di fossi e canali

I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e dei fondi superiori, hanno l'obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi che impediscano il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.

I fossi delle strade vicinali, private e interpoderali, non assoggettati a scarichi fognari, devono essere spurgati a cura e a spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi ogni qual volta si renda necessario al fine di consentire un regolare deflusso delle acque. All'occorrenza, inoltre, detti fossi e canali devono essere allargati e approfonditi a cura e spese dei frontisti in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane che sorgive, che in essi si riversano.

Art. 19 - Tombinatura di fossi e canali

I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza, devono presentare apposita domanda all'Autorità Comunale, la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.

Art. 20 - Distanze dal confine per fossi, canali e pozzi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o canale considerato.

Per lo scavo dei fossi o canali presso i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Chi vuole aprire pozzi ai fini dell'irrigazione, deve osservare la distanza di almeno 2 metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno dei pozzi stessi.

Art. 21 - Abbeveratoi

La raccolta di acqua a scopo agricolo o di semplice abbeveratoio in appositi bacini artificiali, o comunque in contenitori di capacità superiore a 5 metri cubi e con superficie libera eventualmente non inferiore a 2 metri quadrati, deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale, che la concederà quando risulti:

- a) che il fondo e le pareti siano impermeabili;
- b) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
- c) che sia attuabile, quando risulta necessario, l'impiego dei mezzi larvicidi e insetticidi.

Art. 22 - Terreni per uso zootecnico

Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che attraverso le deiezioni e gli scoli si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo, oppure dal terreno stesso possa per dilavamento essere inquinato e infestato il terreno a valle, l'Amministrazione Comunale detterà le norme in base alle quali potrà essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestia per terzi.

Art. 23 - Modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato

L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e del digestato deve essere effettuato in conformità alla normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, alla quale si rimanda.

L'attività di trasporto finalizzata allo spargimento in campo degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato deve essere effettuata con adeguati veicoli ed attrezzature idonei a garantire qualsiasi perdita di prodotto lungo il percorso e a minimizzare l'emissione di odori molesti.

Lo spargimento su suolo, fermi restando i vincoli, i divieti e le distanze minime dai confini di proprietà previsti dalla normativa vigente è sottoposto ai seguenti divieti:

- a) dalle ore 11,00 alle ore 14,00 nel periodo compreso tra il 01 novembre ed il 31 marzo di ogni anno,
- b) dalle ore 10,00 alle ore 17,00 nel periodo compreso tra il 01 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno.

Tali limitazioni di orario non si applicano qualora la distribuzione in campo venga effettuata con idonei macchinari ed attrezzature atti a garantire l'interramento contestuale dell'effluente zootecnico, dell'acqua reflua e/o del digestato distribuito.

Art. 24 - Trasporto di letame e liquame

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire secondo le disposizioni dell'allegato disciplinare e deve essere svolto negli orari previsti dall'articolo precedente.

Art. 25 - Divieto di scarico

Le aree non utilizzate per le attività descritte nei precedenti articoli o per colture, devono essere recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie e materiale putrescibile, nonché di residui industriali, in quanto da tale scarico possono derivare molestie e danno ai cittadini.

Qualora questi scarichi abusivi si siano già costituiti, il Sindaco ne ordinerà la rimozione a cura e spese del proprietario medesimo nei limiti previsti dalla legge.

Art. 25 bis - Pulizia delle aree private e terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti e nel rispetto del comune decoro dai proprietari o conduttori.

I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' obbligatorio conservare i terreni costantemente puliti evitando la crescita di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione di almeno tre sfalci nel periodo estivo: uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio e uno entro il 15 settembre.

Art. 26 - Acque scorrenti in superficie

Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non atti ad assorbirle rapidamente devono essere allontanate, mediante adatte opere di convogliamento, fino ad un recapito naturale atto a riceverle, evitando in ogni caso l'invasione delle strade comunali.

Qualora vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle, si provvederà impiantando nel punto più declive del terreno stesso un pozzo di raccolta da svuotarsi eventualmente con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.

Art. 27 - Pulizia dei canali

I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano il loro uso e destinazione, ove esistano, dovranno mantenere le rive, al bordo delle pareti dei canali, sgombre da eccessiva vegetazione, mentre dal lume dei canali dovrà essere, periodicamente o comunque quando sia ordinato dall'Autorità Comunale, asportato il materiale fangoso o putrescibile e quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni e putrefazioni.

Art. 28 - Depositi

E' vietato realizzare opere e depositi, anche temporanei, sulle strade comunali, compresi gli accessori e le pertinenze, senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 28 bis - Abbandono di rifiuti

E' vietato effettuare il conferimento di rifiuti nei contenitori fuori dei giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati, o abbandonare rifiuti a fianco dei cassonetti.

Art. 29 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute in questo capo si applica una sanzione amministrativa da Euro 100 fino a Euro 10.000; l'oblazione in via breve è di Euro 200.

CAPO QUARTO

CASE COLONICHE E LORO ANNESSI

Art. 30 - Abrogato

Art. 31 - Abrogato

Art. 32 - Abrogato

Art. 33 - Abrogato

Art. 34 - Scolo delle acque

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali devono avere scolo delle acque sufficiente per evitare impaludamenti.

Art. 35 - Stalle. Igiene della costruzione

Le stalle da costruirsi devono essere indipendenti dalla casa colonica. Quando ciò non sia possibile, le stalle stesse non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione e avere aperture nella stessa facciata, ove si aprono le finestre delle abitazioni, a distanza minore di metri 15 in linea orizzontale.

Art. 36 - Letamai

Tutte le stalle rurali adibite a più di 2 capi di bestiame adulti devono essere provviste di letamai. Questi devono avere la capacità proporzionata ai capi di bestiame ricoverabili nella stalla; essere costruiti con fondo e pareti resistenti e impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

Art. 37 - Concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine e in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti a non meno di 50 metri dal pozzo, o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile. Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
- b) muretto perimetrale di altezza non inferiore a centimetri 30;
- c) platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile, la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni capo di bestiame.

I mucchi di letame, immondizie e altri concimi limitati ai bisogni di un podere sono tollerati, purché in aperta campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, pozzo d'acqua potabile, acquedotto, serbatoio e strada, non diano luogo a infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

Art. 38 - Porcili

I porcili non possono essere costruiti se non in muratura e a una distanza minima di metri 15 dalle abitazioni e dalle strade; devono avere aperture sufficienti al rinnovamento dell'aria, mangiatoia e presa d'acqua.

Il pavimento deve essere di materiale impermeabile, ben connesso, inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto e unito alle pareti con angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito secondo tutte le norme prescritte per i pozzi neri.

Art. 39 - Pollai

I pollai devono essere distaccati dalla casa di almeno 5 metri; devono essere aerati e tenuti puliti.

Anche i forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali devono essere distaccati dalla casa colonica.

I muri divisorii, i pavimenti e i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni od operazioni agricole (ad es. le tinaie) che possano alterare l'aria delle abitazioni, quando queste formino corpo con le abitazioni, devono essere impermeabili.

Art. 40 - Abbeveratoi

Gli abbeveratoi devono essere posti a giusta distanza dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio di acqua, costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno fare in modo che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua per l'uso domestico.

E' vietato lavare in essi il bucato e immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Art. 41 - Vasche per lavaggio

Le vasche destinate alla lavatura del bucato devono essere a sufficiente distanza dai pozzi e dalle cisterne dell'acqua potabile e alimentate con questa. Devono inoltre essere circondate da una platea di protezione ben connessa, che raccolga e convogli le acque sporche in condotti di materiale impermeabile fino alla distanza minima di metri 50 dai pozzi.

Ogni podere o casa rurale in cui si eserciti l'industria degli ortaggi deve essere provvisto di apposita vasca costruita regolarmente in muratura e alimentata da acqua potabile per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi stessi.

Art. 41 bis - Depositi di foraggi e insilati

I depositi di foraggi e insilati devono distare almeno 20 metri dalle civili abitazioni di proprietà e almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti.

Art. 41 ter - Impianti zootecnici intensivi

Gli impianti zootecnici intensivi sono definiti e disciplinati dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.

Art. 42 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute in questo capo si applica una sanzione amministrativa da Euro 77 a Euro 465.

L'oblazione in via breve è di Euro 155.

CAPO QUINTO

DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 43 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici

Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile, salvo per le viti e gli alberi da frutto, che dovranno essere piantati a una distanza di 3 metri dal perimetro della proprietà, mentre i pioppi a 5 metri.

I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la altrui proprietà e le strade, e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale.

In caso di trascuratezza del proprietario nel termine prescritto, l'Autorità Comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 44 - Manutenzione di strade interpoderali

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura di coloro che ne fanno uso, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque, provvedendo a mantenere il fosso o cunetta costantemente spurgati.

Art. 45 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche e/o ad uso pubblico non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di essi una regolare capezzagna di larghezza minima di metri 3 nel caso di aratura perpendicolare alla strada o al fosso, per volgere i mezzi agricoli e non arrecare danno a strade o fossi, e di larghezza minima di metri 2 nei casi di aratura parallela alla strada. Nel caso in cui il fondo confini con un fosso, la distanza dell'aratura dal ciglio del fosso stesso dovrà essere di almeno centimetri 80.

Art. 46 - Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade comunali

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti in maniera che non rilascino sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi e alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 47 - Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi a ogni richiesta degli agenti.

Art. 48 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute in questo capo si applica una sanzione amministrativa da Euro 129 a Euro 775.

L'oblazione in via breve è di Euro 258.

CAPO SESTO

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art. 49 - Definizione di siepe

E' così definita una fascia continua di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta da essenze arboree e arbustive.

Art. 50 - Eliminazione delle siepi

E' assolutamente vietato procedere all'eliminazione totale o parziale di siepi e zone boschive di interesse naturalistico individuate dall'Amministrazione.

Eventuali deroghe, compatibili con la legge, sono subordinate ad autorizzazione del Sindaco.

Art. 51 - Taglio delle siepi

E' vietato il taglio a raso delle siepi. E' fatto quindi obbligo di mantenere il ceppo vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree.

Art. 52 - Eliminazione di erbe infestanti

E' vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

Art. 53 - Manutenzione delle siepi

I proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe e arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse.

Art. 54 - Impianto delle siepi

Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali intendano provvedere all'impianto di siepi, queste dovranno essere formate con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate quali: rovere, carpino nero, bagolaro, platano, robinia, catalpa, olmo, nocciolo, acero campestre, biancospino, pruno, sambuco.

Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione d'impianto.

Il Sindaco provvede all'applicazione del presente articolo disponendo le relative verifiche sullo stato dei luoghi.

Art. 55 - Accensione di fuochi nelle campagne

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.

E' permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento degli stocchi, dei tutoli, dei residui della coltura di mais, sorgo, delle stoppie, della sterpaglia, dei residui della potatura e di fogliame, purché venga effettuata lontano dalle strade e dalle abitazioni (minimo 100 metri), avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato, in modo da evitare eccessivo fumo.

Il fuoco acceso deve essere tenuto sotto adeguato e continuo controllo fino a quando non sia spento. Devono inoltre essere osservate le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne contenute nelle leggi nazionali e regionali e nelle ordinanze di attuazione.

Art. 56 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute in questo capo si applica una sanzione amministrativa da Euro 77 a Euro 465.

L'oblazione in via breve è di Euro 155.

CAPO SETTIMO VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 57 - Autorizzazione del Sindaco

Per la vendita al minuto dei prodotti di coltura o allevamento ottenuti nei loro fondi, i produttori agricoli sono tenuti a ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 228/2001 e a osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e quelle dell'agriturismo.

Art. 58 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi senza autorizzazione

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione senza l'apposita autorizzazione.

Art. 59 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute in questo capo si applica una sanzione amministrativa da Euro 77 a Euro 465.

L'oblazione in via breve è di Euro 155.

CAPO OTTAVO MALATTIE DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

Art. 60 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame, insetti, ecc. nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con gli organi competenti impartisce, di volta in volta, disposizioni che devono essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato; il Comune collabora altresì con l'Amministrazione Provinciale nella lotta guidata;
- b) i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coltivatori e altri comunque interessati all'azienda, hanno l'obbligo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di crittogame, insetti, ecc. o, comunque, di malattie e deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 61 - Cartelli per esche avvelenate

Chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, ha l'obbligo di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "*terreno avvelenato*" o simile.

Art. 62 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti, nonché all'impiego di fitofarmaci

E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci alle piante da frutto durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi.

Per l'uso di prodotti con tossicità di 1^a classe (tossico-mortali) e di 2^a classe (intossicazioni gravi) è obbligatorio il tesserino di autorizzazione rilasciato dall'Ispettorato dell'Agricoltura.

L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 290/1991. Chi asperge tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.

Inoltre, è severamente proibito scaricare gli eventuali residui o lavare le botti, usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive o analoghi luoghi, poiché i veleni possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, nonché abbandonare in campagna o lungo i canali e fossi i contenitori di antiparassitari o di concimi.

I liquidi di lavaggio devono essere aspersi nei terreni in cui è stato eseguito il trattamento.

L'erogazione di antiparassitari e/o fitofarmaci con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 10 metri dalle abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze, allevamenti di bestiame, api, pesci, sorgenti naturali, prese d'acquedotto, pozzi, ecc.

La limitazione di cui al comma precedente può essere derogata qualora vengano utilizzati mezzi tecnici atti a impedire il fenomeno della deriva.

E' fatto salvo, comunque, quanto previsto dalla legge in caso di danni a cose e persone.

Art. 63 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 6/1/1931, n. 99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26/5/1931, n. 772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori, muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nell'autorizzazione stessa.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi è regolata dalla Legge Regionale n. 34 del 3/6/1981.

Art. 64 - Salvaguardia delle macchie boschive

E' vietato recidere e danneggiare le specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale.

Art. 65 - Limitazioni all'impiego di diserbanti, ecc.

E' vietato eliminare la vegetazione erbacea e arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

Nel caso di irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, devono essere evitati pericolosi fenomeni di deriva.

Art. 66 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute in questo capo si applica una sanzione amministrativa da Euro 103 a Euro 620.

L'oblazione in via breve è di Euro 207.

CAPO NONO MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 67 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e all'Azienda per i Servizi Sanitari qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 68 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, può essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, esclusivamente con provvedimento del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica.

Art. 69 - Igiene della stalla

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione, intonacate e imbiancate almeno una volta l'anno.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o altre materie.

E' vietato tenere stalla e pollaio nello stesso locale.

Art. 70 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Art. 71 - Cani a guardia di edifici rurali

Ai cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, dovrà venire impedito il libero accesso ad esse.

Art. 72 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola e tenuti a guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

E' vietato ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc. con gli escrementi degli animali.

Art. 73 - Cani vaganti trovati senza museruola

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati a norma di legge.

I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 74 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, dandone immediato avviso al proprietario, e ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 75 - Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 76 - Maltrattamento di animali

Gli agenti della Polizia Locale che vengano a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 77 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute in questo capo si applica una sanzione amministrativa da Euro 77 a Euro 465.

L'oblazione in via breve è di Euro 155.

CAPO DECIMO

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 78 - Colture agrarie. Limitazioni

Ciascun proprietario e/o legittimo conduttore può usare dei suoi beni per quelle colture o allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

La coltivazione di vivai di barbatelle, di vivai di piante madre portainnesto e di altri vivai a pieno campo può essere effettuata osservando le seguenti distanze minime:

- a) 70 metri dal confine di proprietà dei fabbricati ad uso civile abitazione e delle relative pertinenze esclusive e dal confine di proprietà con aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, così come definite dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Tale distanza può essere ridotta a 35 metri qualora il conduttore assicuri, nell'effettuazione dei trattamenti fitosanitari, l'utilizzo di atomizzatori dotati di apposite barre antideriva,
- b) 30 metri dal confine di proprietà dei fabbricati diversi da quelli al precedente punto a). La distanza minima dovrà essere computata dal confine di proprietà della pertinenza esclusiva del fabbricato sino alla coltivazione in atto. Tale distanza può essere ridotta a 15 metri qualora il conduttore assicuri, nell'effettuazione dei trattamenti fitosanitari, l'utilizzo di atomizzatori dotati di apposite barre antideriva,
- c) 10 metri dal ciglio stradale della pubblica viabilità,
- d) 10 metri dai corsi d'acqua pubblici,
- e) 4 metri da fossi e canali interpoderali.

In ogni caso gli impianti devono osservare una distanza minima di 4 metri dai confini di proprietà.

Nell'esercizio dell'attività vivaistica, al fine di prevenire eventuali fenomeni di inquinamento derivanti da fenomeni di deriva accidentale durante l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari, i conduttori dei fondi condotti a vivaio di cui sopra debbono provvedere a realizzare una barriera verde di almeno 2 metri di profondità tra la coltivazione a vivaio e i lati di confine del fondo posti in direzione della pubblica viabilità e dei fabbricati ad uso abitativo e produttivo. Tale barriera verde potrà essere realizzata mediante coltura erbacea a rapido accrescimento (ad esempio filari di mais o altra coltura simile).

Qualora si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste da questo Regolamento.

Art. 79 - Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute in questo capo si applica una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00.

L'oblazione in via breve è di Euro 200,00.

CAPO UNDICESIMO PENALITA'

Art. 80 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme di questo Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli Organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale, non è ammessa la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art. 2 del Codice di Procedura Penale.

Art. 81 - Oblazione in via breve

Le trasgressioni del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi o articoli, con effetto liberatorio da parte del trasgressore.

Qualora la contestazione personale non sia stata fatta, il contravventore, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati.

Art. 82 - Deduzioni difensive

Qualora il trasgressore e i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente art. 81, gli stessi possono far pervenire, entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale, ricorso in carta legale indirizzato al Sindaco.

Art. 83 - Determinazione e irrogazione delle sanzioni

Il Sindaco, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto a lui trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata l'ammontare della sanzione, entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento all'autore dell'infrazione e alle persone che vi sono obbligate in solido. Altrimenti, emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 689 del 24/11/1981.

Art. 84 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 85 - Abrogato

Art. 86 - Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da Euro 103 a Euro 620, con oblazione in via breve di Euro 207.

Art. 87 - Sequestro e custodia di cose

I soggetti indicati nell'art. 83 all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro si dovranno seguire i modi e i limiti di cui al C.P.P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme del D.P.R. 22/7/1982, n. 571.

Art. 88 - Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e da questo Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni di questo Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specificata del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

Essa si protrarrà fino a quando non siano stati adempiuti dal contravventore gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

La sospensione, in ogni caso, non può superare i 30 giorni.

Art. 89 - Entrata in vigore del Regolamento

Il Regolamento e le sue eventuali modificazioni e/o integrazioni entreranno in vigore alla data dell'avvenuta esecutività del provvedimento di adozione.